

**REGOLAMENTO  
DELLE CONSULTE  
TERRITORIALI**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Partecipazione**

**Art. 1-** La partecipazione della popolazione all'attività amministrativa del Comune, prevista dalle norme statutarie, si realizza con l'istituzione delle Consulte Territoriali presso il capoluogo e presso ciascuno dei centri esterni denominati: Parrutta, Piano dei Peri, Maurino, Bolago

**Art. 2 -** Il Consiglio comunale determina territorialmente le consulte, e provvede alle successive modifiche che si rendessero necessarie.

### **Finalità**

**Art. 3 -** La Consulta Territoriale ha le seguenti finalità:

- ◆ organizzare momenti di partecipazione, di incontro e riunioni con la popolazione della zona di riferimento per discutere problemi comuni, oppure per raccogliere pareri su questioni particolari;
- ◆ proporre studi e ricerche per la conoscenza della zona di riferimento e la più efficace soluzione dei suoi problemi;
- ◆ sottoporre all'Amministrazione comunale proposte di intervento per migliorare la qualità e la funzionalità dei servizi esistenti nella zona di riferimento;
- ◆ esprimere pareri richiesti dall'Amministrazione comunale;
- ◆ elaborare ogni anno una relazione delle necessità e degli obiettivi principali da attuare nella zona di riferimento e da inviare al Sindaco entro il 30 settembre, affinché venga tenuta in considerazione nella fase di formazione del bilancio di previsione annuale e triennale;
- ◆ convocare assemblee per la pubblica informazione e discussione dei problemi inerenti la zona di riferimento, di cui la Consulta Territoriale dovrà farsene portavoce presso l'Amministrazione comunale.

## **Rapporti con l'Amministrazione comunale**

**Art. 4** - Il principio che deve animare i rapporti tra la Consulta Territoriale e l'Amministrazione comunale è quello della reciproca collaborazione.

In tale contesto l'Amministrazione comunale, per il tramite dell'ufficio comunale di Segreteria comunica alla Consulta Territoriale, nella persona del suo Presidente, in merito a:

- ◆ le diverse attività ed opere che l'Amministrazione comunale intende realizzare nella zona di riferimento;
- ◆ il bilancio di previsione annuale e pluriennale, e il rendiconto consuntivo annuale;
- ◆ gli strumenti urbanistici ed edilizi, che riguardano la zona di riferimento;

### **Ordinamento**

**Art. 5** - Sono organi di decentramento:

- a) la Consulta Territoriale;
- b) il Presidente della Consulta Territoriale;

Sono soggetti di partecipazione:

- a) l'Assemblea dei residenti nella zona di riferimento;
- b) il Coordinamento delle Consulte.

## **CONSULTA TERRITORIALE**

### **Composizione e durata**

**Art. 6** - Al fine di garantire un proficuo lavoro le consulte sono composte da non meno di 5 membri.

Al di sotto di tale numero la Consulta decade.

Ogni Consulta si compone al massimo di 11 membri.

**Art. 7** - Le Consulte Territoriali durano in carica per la durata del mandato elettorale degli organi istituzionali del Comune. Esse possono esercitare la loro attività sino a 4 (quattro) mesi dopo l'insediamento della nuova

Amministrazione se questa non provvede al loro anticipato scioglimento.

**Art. 8** – Possono ricoprire la carica di membro della Consulta i cittadini che autocertificano di essere residenti o domiciliati nella zona di riferimento, che sono in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di consigliere comunale e che si propongono con una comunicazione indirizzata al Sindaco e inoltrata tramite l'ufficio Protocollo o per via fax entro il termine, che verrà comunicato con manifesto pubblico.

Al Consiglio comunale, perché possa procedere alla costituzione di ogni Consulta Territoriale, devono pervenire almeno 5 (cinque) proposte.

Qualora, non pervengano un numero sufficiente di proposte, non si provvederà alla nomina della Consulta Territoriale.

Qualora pervengano un numero di proposte superiore a 11 (undici), il Sindaco convoca l'Assemblea Territoriale per l'elezione della Consulta.

Per l'elezione, l'Ufficio comunale di Segreteria predisporrà un congruo quantitativo di schede con i nominativi dei candidati in ordine alfabetico.

L'elezione è valida quando partecipano almeno venti elettori della zona di riferimento.

Ogni elettore non potrà esprimere più di tre preferenze.

Saranno proclamati eletti i primi 11 candidati che hanno ottenuto più voti.

A parità di voti risulterà eletto il più anziano di età. Essi potranno rimanere in carica anche in caso di trasferimento del domicilio.

Non possono far parte della Consulta i cittadini che ricoprono la carica di assessore o consigliere comunale, provinciale e regionale; i parlamentari; i soggetti che ricoprono incarichi di rappresentanza o esecutivi in qualità di presidente, vice presidente, tesoriere o segretario in sedi di partiti o movimenti politici nazionali o locali comunque riconosciuti; i componenti, designati dall'Amministrazione comunale, di enti e società pubbliche controllate dal comune o da questo unitamente ad altri enti locali.

Chi intenda candidarsi alle elezioni deve rassegnare immediatamente le dimissioni dalla Consulta Territoriale.

**Art. 9** - L'ufficio comunale di Segreteria, verificati i requisiti richiesti, predispone per ciascuna Consulta un elenco dei componenti in ordine alfabetico e ne trasmette copia al Sindaco e al Presidente del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio, dopo l'eventuale elezione, riunisce il Consiglio comunale per la nomina dei componenti delle costituenti Consulte

Territoriali.

## **Dimissioni – Surroga-Revoca**

**Art. 10** – Le dimissioni devono essere presentate al Sindaco e al Presidente della Consulta, e comunicate per conoscenza al Presidente del Consiglio comunale.

La surroga, per volontarie dimissioni o per decadenza da parte di uno dei membri della Consulta di Quartiere, si effettua nominando il primo dei non eletti presente nell'elenco sottoposto a suo tempo alla votazione da parte dell'Assemblea Territoriale.

Il Consiglio comunale delibera:

- ◆ la revoca dei membri della Consulta Territoriale quando dal verbale risulta che questi non abbiano partecipato senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive della Consulta;
- ◆ la revoca dell'intera Consulta, quando non adempie in modo ripetuto ai suoi doveri statutari o non rispetta gravemente il regolamento.

## **Prima seduta**

**Art. 11** - La Consulta Territoriale tiene la sua prima seduta entro il ventesimo giorno dall'esecutività della deliberazione di nomina dei suoi membri.

**Art. 12** - La convocazione della prima seduta è disposta e presieduta dal Sindaco o dall'assessore da lui delegato. Durante la prima seduta si dovrà eleggere il Presidente della Consulta così come previsto al successivo punto 19 del presente regolamento.

## **Convocazione**

**Art. 13** - La convocazione della Consulta Territoriale è fatta dal Presidente mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, e da recapitarsi almeno tre giorni prima della riunione (nei tre giorni è compreso sia il giorno dell'invio che quello della riunione).

In caso d'urgenza la convocazione può essere telefonica. In tale evenienza

all'inizio della riunione la Consulta ratifica la validità della convocazione.

## **Sedute**

**Art. 14** - La Consulta Territoriale si riunisce a seguito:

- ◆ determinazione del Presidente;
- ◆ richiesta scritta di 1/3 dei suoi membri;
- ◆ richiesta scritta di almeno 20 (venti) elettori della zona di riferimento;
- ◆ richiesta del Sindaco o Assessore delegato.

**Art. 15** - Le sedute della Consulta Territoriale sono pubbliche.

Quando la trattazione dell'argomento riguarda qualità e comportamenti di persone il Presidente dispone che la seduta sia segreta.

Alla popolazione deve essere data notizia della seduta mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo posto all'esterno della sede della zona di riferimento.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il Sindaco, o un assessore suo delegato, e il Presidente del Consiglio, o un consigliere suo delegato, possono intervenire alle riunioni senza diritto di voto.

Il Presidente può concedere la parola ai cittadini ove ne facciano esplicita richiesta.

Il verbale della seduta è redatto dal segretario, che lo deve sottoscrivere unitamente al Presidente.

## **Votazioni**

**Art. 16** - Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice con voto palese. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. L'argomento posto all'ordine del giorno viene rinviato alla seduta successiva.

**Art. 17** - Nelle votazioni deve essere verbalizzato il numero dei voti favorevoli, dei contrari, degli astenuti, precisando il nome di chi li ha

formulati.

## **Indennità**

**Art. 18** - Ai membri delle Consulte Territoriali non compete alcuna indennità o compenso.

Il rimborso delle spese sostenute dal Presidente e dai membri della Consulta per l'adempimento di incarichi è subordinato alla preventiva autorizzazione della Giunta comunale.

## **IL PRESIDENTE**

### **Elezione**

**Art. 19** - La Consulta Territoriale, nella sua prima riunione, elegge al proprio interno il Presidente con votazione in forma segreta, a maggioranza assoluta dei membri assegnati.

Il Presidente dura in carica un anno.

### **Nomina del Segretario**

**Art. 20** - Il Presidente, subito dopo l'elezione, nomina un segretario, scelto tra i membri della Consulta Territoriale.

Qualora all'interno della Consulta nessuno accetti tale incarico, il verbale verrà redatto a turno dai membri della Consulta Territoriale su incarico del Presidente.

### **Attribuzioni del Presidente**

**Art. 21** - Il Presidente rappresenta la Consulta Territoriale e:

- ◆ convoca e presiede le riunioni, predispone l'ordine del giorno, firma i verbali;
- ◆ dà attuazione a quanto stabilito nelle sedute di Consulta avvalendosi della collaborazione del Segretario;
- ◆ invia al Sindaco e al Presidente del Consiglio copia delle convocazioni

e dell'ordine del giorno delle sedute della Consulta Territoriale, nonché copia dei relativi verbali;

- ◆ convoca e presiede le assemblee promosse dalla Consulta Territoriale.
- ◆ comunica al Consiglio comunale il caso in cui si configuri la decadenza di uno dei suoi membri, perché assuma i provvedimenti di competenza.

**Art. 22** - In caso di forzata assenza il Presidente può delegare un altro membro della Consulta Territoriale a sostituirlo temporaneamente. La delega deve essere data in forma scritta e motivata.

**Art. 23** - Il Presidente, per l'espletamento dei compiti attribuiti alla Consulta Territoriale, ha diritto all'informazione prevista per i consiglieri comunali, limitatamente alle problematiche della zona di riferimento.

**Art. 24** - Il Presidente della Consulta Territoriale riceve dal Presidente del Consiglio l'avviso di convocazione del Consiglio comunale unitamente all'ordine del giorno. La trasmissione può avvenire anche via fax o per posta elettronica.

## **ASSEMBLEA TERRITORIALE**

### **Finalità**

**Art. 25** - L'Assemblea Territoriale ha lo scopo di:

- a ampliare e rendere attiva ed effettiva la partecipazione della popolazione della zona di riferimento all'attività amministrativa del Comune, sia come singole persone che come gruppi e organismi sociali presenti sul territorio;
- b consentire alla Consulta Territoriale di recepire più direttamente la volontà degli abitanti in ordine alla situazione e alle proposte sulla vita della zona di appartenenza.

## **Composizione**

**Art. 26** - L'Assemblea Territoriale è formata da tutti i residenti della zona di riferimento, ed è presieduta dal Presidente della Consulta Territoriale. L'Assemblea è validamente costituita quando partecipano almeno venti elettori della zona di riferimento.

## **Attribuzioni dell'Assemblea**

**Art. 27** - Compete all'Assemblea discutere ed approvare proposte, programmi ed altre determinazioni risultanti all'ordine del giorno della convocazione.

Le decisioni assembleari per essere oggetto di esecutività da parte della Consulta Territoriale devono essere assunte a maggioranza del numero dei presenti al momento della votazione.

## **Convocazione**

**Art. 28** - La convocazione è disposta dal Presidente della Consulta almeno una volta all'anno su determinazione della Consulta Territoriale oppure:

- ◆ su richiesta di tre membri della Consulta Territoriale;
- ◆ su richiesta sottoscritta da almeno venti elettori;
- ◆ Su richiesta del Sindaco o Assessore delegato.

**Art. 29** - L'assemblea è convocata tramite manifesti esposti all'albo e affissi in luoghi pubblici almeno cinque giorni prima della data della riunione e con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della riunione.

## **Coordinamento delle Consulte**

**Art. 30** - Per armonizzare l'attività delle Consulte e promuovere la collaborazione tra le stesse, è istituito il Coordinamento delle Consulte.

### **Composizione**

**Art. 31** - Il Coordinamento delle Consulte è composto dal Sindaco o suo delegato, in qualità di presidente, e dai Presidenti delle Consulte Territoriali.

### **Convocazione**

**Art. 32** - Il Coordinamento delle Consulte è convocato dal Sindaco o suo delegato autonomamente oppure su richiesta concordata dei Presidenti.

### **Compiti**

**Art. 33** - Il Coordinamento delle Consulte:

- a) pone allo studio l'acquisizione di strumenti sempre più idonei per una corretta realizzazione della partecipazione;
- b) assiste e sostiene l'attività delle Consulte Territoriali;
- c) istruisce e riferisce al Consiglio Comunale, tramite il Sindaco o suo delegato, sull'attività delle Consulte Territoriali;
- d) mette in atto quant'altro ritiene opportuno ai fini del coordinamento tra le Consulte.

### **Sede, mezzi, e albo della Consulta**

**Art. 34** - Il Comune mette a disposizione delle Consulte Territoriali le sedi ed i mezzi di cancelleria, nonché quant'altro strettamente indispensabile al funzionamento dell'organismo.

**Art. 35** - Le spese per funzionamento e le attività della Consulta Territoriale, ivi comprese l'informazione, la pubblicizzazione, sono a carico dell'Amministrazione comunale, che provvederà con appositi atti.

In sede di approvazione del Bilancio di previsione, il Consiglio comunale assegna su apposito capitolo i fondi necessari per l'attività delle Consulte Territoriali. All'interno di tale capitolo viene specificata la somma prevista per ciascuna Consulta.

**Art. 36** - L'Amministrazione comunale provvede ad installare un albo esposto al pubblico, ove la Consulta Territoriale affigge gli avvisi di convocazione della Consulta e dell'Assemblea Territoriale e i verbali contenenti le decisioni della stessa e ogni altra comunicazione che intende rivolgere alla popolazione.

### **Norme transitorie finali**

**Art. 37** - Il regolamento, dopo il favorevole esame dell'organo di controllo, verrà pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore, terminata la ripubblicazione, il giorno successivo.

**Art. 38** - In prima applicazione il Sindaco provvede alla convocazione dell'Assemblea di cui all'art. 25 e seguenti entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

**Art. 39** - Le Consulte Territoriali nominate antecedentemente alle future elezioni amministrative, restano in carica sino al termine del mandato del Consiglio comunale.

**Art. 40** - Le Consulte Territoriali hanno il potere di autoregolamentarsi.

